

Roma, 12 marzo 2014

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 030/2014/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: Legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 010/2014 dello scorso 10 gennaio per informare il sistema delle Aziende associate che, ferme restando le indicazioni delle apposite circolari delle Federazioni di settore, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 150/2013, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto "milleproroghe"). La legge, il cui testo è allegato alla presente, è in vigore dal 1° marzo 2014.

Termini in materia di servizi pubblici locali

Come evidenziato nella richiamata circolare confederale, le disposizioni più significative in materia di servizi pubblici locali sono contenute nell'**art. 13**, che, nell'iter di conversione in legge, ha subito al solo 1° comma integrazioni atte a chiarire meglio il testo originario.

Si ritiene, comunque, utile ripercorrere brevemente il contenuto dell'intero articolo in esame, che ha introdotto alcune disposizioni che si inseriscono nel quadro normativo inerente l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica delineato dal combinato disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, con l'articolo 34, commi da 20 a 25, del D.L. 179/2012.

Appare, innanzitutto, opportuno precisare che, ai sensi del **comma 4**, l'intero articolo 13 non si applica "ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221", ovvero "al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475" che, sebbene esclusi, appunto, dall'articolo 34, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3-bis cit..

Passando all'esame della norma, il **comma 1**, che ha subito alcune modifiche nell'iter di conversione del decreto legge, prevede la possibilità per i gestori in essere che operano in base ad affidamenti non conformi ai requisiti europei ovvero in base ad affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza – e quindi destinatari della disposizione di cui al comma 21 dell'articolo 34 cit. richiamata dall'articolo 13, che ne sancisce la cessazione al 31 dicembre 2013 – di continuare ad espletare il servizio. Tale deroga, peraltro, è strettamente connessa a due condizioni:

- ✓ da un lato, infatti, "l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo" debbono aver già avviato (alla data del 31 dicembre 2013 si suppone) le procedure di affidamento (tramite la pubblicazione della relazione prevista dal comma 20 del citato articolo 34, come precisato ora dalla disposizione in commento);
- ✓ dall'altro, detta deroga viene meno al subentro del nuovo gestore o "comunque" al 31 dicembre 2014.

Il **comma 2** sancisce l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio in due ipotesi:

- mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3-bis, D.L. 138/2011, si suppone alla data di entrata in vigore del DL in oggetto (31/12/2013), in considerazione della circostanza che il richiamato articolo 3-bis individuava quale termine per adempiere quello del 30 giugno 2012. In tal caso il Prefetto dovrà sostituirsi alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano. Si presuppone, inoltre, in considerazione della successione delle norme nel tempo, che detta disposizione prevalga su quella già contenuta nell'ultimo periodo del comma 1, art. 3-bis, che, nella medesima ipotesi, prevedeva l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Consiglio dei Ministri;
- mancata deliberazione dell'affidamento entro il 30 giugno 2014. In tale fattispecie il Prefetto sostituirà l'ente di governo dell'ATO.

In entrambi i casi, il Prefetto dovrà completare la procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Il **comma 3** "sanziona" il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, prevedendo la "cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014". Detta previsione non appare di agevole interpretazione.

Da un lato, infatti, il comma 1 già prescrive la cessazione degli affidamenti non conformi alla data limite del 31 dicembre 2014, dall'altro la lettura del comma 3 in combinato disposto con quanto previsto dal comma 2, sembrerebbe sanzionare il mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto, non specificando, peraltro *quid iuris* in merito alla continuità del servizio dal 1° gennaio 2015.

Evidenziando che le ulteriori disposizioni illustrate nella circolare prot. n. 10/2014 non hanno subito modificazioni, vengono di seguito analizzate quelle introdotte nell'iter di conversione in legge del decreto-legge n. 150/2013 di possibile interesse.

Appalti - Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA

Il **comma 4-bis** dell'**art. 4**, introdotto durante l'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50%) relativa alla congruità tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

Lavoro - Fondi di solidarietà

Il **comma 2-bis** dell'**articolo 8**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, alle disposizioni della legge n. 92/2012, che ha definito un nuovo sistema di sostegno al reddito per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria, basato sull'istituzione di nuovi fondi di solidarietà bilaterali.

La norma, in particolare, ai fini della stipula degli accordi finalizzati all'adeguamento dei fondi, dispone l'ulteriore proroga del termine al 30 giugno 2014, o, se anteriore, alla data dell'effettivo adeguamento alla nuova disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 3, comma 42, della L. 92/2012

Appalti – Disposizioni in materia di documentazione sul possesso dei requisiti

L'**articolo 9, comma 15-ter**, proroga al 1° luglio 2014 (in luogo del 1° gennaio 2013) il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (c.d. Codice appalti), che reca l'obbligo di acquisire esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice appalti. Il legislatore fa comunque salve "le procedure i cui bandi ed avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino" al 28 febbraio 2014 (data di entrata in vigore della legge 15/2014), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure per le quali, nei medesimi termini suindicati, "sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta".

Sistri

Rinviando per gli approfondimenti settoriali alla circolare Federambiente prot. n. 314/RV del 3 marzo scorso, in estrema sintesi, l'**articolo 10, comma 3-bis**, incidendo sul primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del D.L 101/2013 – convertito dalla legge 125/2013 – proroga fino al 31 dicembre 2014 l'applicazione degli adempimenti e degli obblighi in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambiente) nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010 nonché delle relative sanzioni. Il "regime transitorio" descritto era ammesso nella versione previgente del comma 3-bis citato "nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013".

Nel rimanere a disposizione per eventuali maggiori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese

